CAMERA DEI DEPUTATI N. 1540-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 marzo 1955 (*Stampato n. 123*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(TAMBRONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 marzo 1955

—

Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla creazione di una Organizzazione marittima consultiva intergovernativa ed Atto finale firmati a Ginevra il 6 marzo 1948

Presentata alla Presidenza l'11 ottobre 1955

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione ha già avuto il voto favorevole del Senato e nulla ad esso si oppone da parte della IV ed VIII Commissione della nostra Assemblea al cui parere esso è stato sottoposto.

Il Consiglio economico e sociale della Organizzazione delle Nazioni Unite con sua decisione del 28 marzo 1947 convocava a Ginevra una Conferenza marittima per lo studio della materia. La Conferenza ebbe luogo dal 19 febbraio al 6 marzo 1948. La Convenzione porta la data di Ginevra 6 mar-

zo 1948 e si concluse con la Convenzione relativa alla Organizzazione consultiva intergovernativa della navigazione marittima.

Alla Conferenza erano rappresentate 32 Nazioni fra cui l'Italia e vi erano presenti osservatori dell'Ufficio internazionale del lavoro, dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Organizzazione dell'aviazione civile intrenazionale, dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dell'Organizzazione meteorologica internazionale. Organizzazioni tutte queste che appartengono ad un gruppo tecnicamente qualificato presso gli organismi internazionali. E parteciparono anche osservatori della Lega cooperativa internazionale della Camera del commercio internazionale, dell'Associazione di diritto internazionale, della Federazione internazionale degli addetti al trasporto: istituzioni queste che appartengono ad un secondo gruppo che ha anche esso una qualifica nel campo degli Organismi internazionali.

I principali scopi dell'Organizzazione sono descritti nell'articolo 1 della Convenzione e si possono così riassumere:

a) istituire un sistema di collaborazione per le questioni tecniche di navigazione commerciale;

b) incoraggiare l'abbandono di pratiche discriminatorie e restrittive;

c) opporsi a pratiche che portino ad una concorrenza sleale;

d) studiare insieme questioni relative alla navigazione marittima;

e) curare gli scambi di informazione fra i Governi.

È da notare che la competenza della nuova Organizzazione si limita ad una funzione consultiva con un campo di azione circoscritto alle questioni di ordine tecnico o economico, che non possono essere regolate attraverso il normale svolgimento degli affari marittimi.

La Convenzione nel suo testo è stata diligentemente esaminata dal Relatore al Senato che ne ha fatto un particolare studio con riferimenti anche bibliografici a cui rimandiamo per maggiore illustrazione e per brevità di esposizione.

Ricordiamo solo che possono essere membri dell'Organizzazione, oltre gli Stati fondatori, tutti gli altri che fanno parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'articolo 10 prevede anche una particolare adesione alla Organizzazione attraverso la forma di membri associati.

La parte IV della Convenzione descrive gli *organi* della Istituzione che sono costituiti: dalla *Assemblea* composta di tutti i membri dell'Organizzazione; dal *Consiglio* composto di 16 membri di cui 6 rappresentano i Governi di Paesi interessati alla navigazione marittima, 6 i Governi interessati al commercio internazionale marittimo, due sono eletti dalla Assemblea fra i Governi che hanno interesse particolare a fornire servizi internazionali di navigazione e due che hanno interessi nel commercio internazionale marittimo. Dal *Comitato* di 14 membri che costituisce l'organo più propriamente esecutivo ed in fine da un *Segretariato* che assicura i servizi necessari per raggiungere i fini della Organizzazione.

La vita finanziaria dell'Organizzazione è assicurata dal fatto che, come dice l'articolo 39, ogni membro prende a proprio carico le spese della sua propria delegazione nazionale e dei suoi rappresentanti in seno al Consiglio e agli organi relativi.

La sede dell'Organizzazione è fissata per ora a Londra; ma può essere trasferita altrove su decisione conforme di due terzi dei membri componenti.

Disposizioni particolari sono previste negli articoli dal 35 al 49 per regolare i rapporti con le Nazioni Unite e con le altre grandi organizzazioni internazionali, mentre l'articolo 50 e l'articolo 51 regolano le capacità giuridiche, i privilegi e le formalità riconosciuti alla Organizzazione.

Ogni questione di diritto che sorgesse fra i membri componenti la Organizzazione e che non possa essere risolta in sede di assemblea dovrà essere deferita all'esame consultivo dell'Alta Corte internazionale di giustizia.

Ogni membro può ritirarsi dalla Organizzazione dietro notifica scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite con effetto da 12 mesi dalla notifica del recesso.

Onorevoli colleghi, l'importanza della Convenzione non può sfuggire a chiunque riguardi le sue finalità e le funzioni che essa può assolvere. Nessun vincolo particolare viene a menomare del resto la libertà dei singoli membri, trattandosi di una Istituzione a carattere consultivo.

Invitiamo pertanto la Camera a dare il voto favorevole alla ratifica del presente disegno di legge.

MONTINI. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale relativa alla creazione di una Organizzazione marittima consultiva intergovernativa ed Atto finale firmati a Ginevra il 6 marzo 1948.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed Atto finale suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

ART. 3.

Alla spesa di 5 milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 37 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.